

(N. 677)

# SENATO DELLA REPUBBLICA

## DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla VI Commissione permanente (Istruzione e belle arti) della Camera dei deputati  
nella seduta del 23 luglio 1954 (V. Stampato N. 865)*

**d'iniziativa dei Deputati SCIORILLI BORRELLI, LOZZA, NATTA  
e DE LAURO MATERA Anna**

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA  
IL 27 LUGLIO 1954

Modifiche all'articolo 2, comma primo, del decreto legislativo  
7 maggio 1948, n. 1076.

### DISEGNO DI LEGGE

#### Art. 1.

Il primo comma dell'articolo 2 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1076, ratificato con legge 21 maggio 1953, n. 190, è così modificato:

« Ai componenti le Commissioni per gli esami di maturità classica e scientifica e di abilitazione magistrale e tecnica, i quali non abbiano diritto alle indennità di missione, spetta il compenso giornaliero di lire 1.600 (milleseicento); per i componenti ai quali spetta detta indennità il compenso giornaliero è fissato nella misura di lire 800 (otto-

cento). Agli uni e agli altri, inoltre, è concessa la propina di lire 40 (quaranta) per ogni candidato esaminato ».

#### Art. 2.

Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge si provvederà con i fondi stanziati nei capitoli 92 e 126 dello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio finanziario 1954-55.

La presente legge si applica a partire dall'anno scolastico 1953-54.

*Il Presidente della Camera dei deputati*  
GRONCHI